



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE

N. 205 DEL 5/11/2012

Area Galoppo – decadenza patente fantino Sig. Macca Sebastiano

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell’attuale fase di gestione temporanea;

VISTO l’art. 49 del Regolamento delle corse dell’ incorporato Ente Jockey Club Italiano;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Macca Sebastiano in occasione della domanda di rinnovo della patente di fantino in data 24.08.2012 che attesta l’assenza di procedimenti/precedenti penali e la non sussistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

TENUTO CONTO che, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, richiedeva l'elencazione di tutti i precedenti/procedimenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano intervenuti i benefici previsti dalla legge (amnistia, indulto, non menzione, etc.);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si è proceduto alle attività di accertamento in ordine alla domanda di rinnovo della patente di fantino;

PRESO ATTO che, dal certificato del casellario giudiziale acquisito d'ufficio in data 16.10.2012, ai sensi del predetto art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, risultano, a carico del Sig. Macca, precedenti penali;

RITENUTO che, la discordanza tra, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ed il certificato del casellario giudiziale, prevede la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria, affinché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato;

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000:

- ❖ la decadenza della patente di fantino del Sig. Macca Sebastiano;
- ❖ la trasmissione, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, all'Autorità Giudiziaria, affinché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato, della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Macca Sebastiano, in occasione della presentazione della domanda di rinnovo della patente sopraindicata e, il certificato del casellario giudiziale acquisito d'ufficio, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 dal quale risultano a carico dello stesso precedenti penali;
- ❖ di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Macca Sebastiano.

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta